



COMUNITÀ ROTALIANA – KÖNIGSBERG

Provincia di Trento

Allegato A1

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI CONTESTO ATTRAVERSO CORRESPONSIONE DI TARIFFE AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 3, LETT. B) DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 13 DEL 27 LUGLIO 2007 PER PERSONE RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA COMUNITÀ' ROTALIANA-KÖNIGSBERG.

CIG: _____

TRA

1. Comunità Rotaliana-Königsberg con sede legale in Mezzocorona – Via Cavallegeri, 19 - C.F. 96086070222 e P. IVA 02237040221, rappresentata per la firma del presente atto dalla Segretaria Generale dott.ssa Setti Sabrina, domiciliata per la carica presso la sede della Comunità, ed a ciò incaricata con atto dispositivo del Presidente della Comunità Rotaliana-Königsberg n. _____ di data _____ fino allo scadere del mandato amministrativo in corso;

E

2. *****, nato a ***** il *****, C.F. *****, il quale sottoscrive il presente atto in qualità di legale rappresentante dell'ente ***** di seguito indicato come soggetto prestatore.

Premesso che

- con Decreto del Presidente n. 76 di data 15.07.2026 è stato adottato l'atto di indirizzo per l'individuazione delle modalità di affidamento degli interventi di assistenza domiciliare e di contesto;
- con Decreto del Presidente n. _____ di data _____ è stato istituito l'elenco aperto di soggetti prestatori in possesso di idoneo accreditamento provinciale con i quali stipulare accordi per l'affidamento, mediante corresponsione di tariffe ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b) della L.P. 13/2007, dei servizi di ASSISTENZA DOMICILIARE E DI CONTESTO a favore di persone residenti nell'ambito territoriale della Comunità Rotaliana-Königsberg.

Il Soggetto prestatore risulta validamente iscritto nell'elenco "Assistenza domiciliare e di contesto" con determinazione n. _____ di data _____, a decorrere dal _____.

Ritenuta la premessa parte integrante e sostanziale della presente convenzione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. La convenzione disciplina i rapporti tra la Comunità e il soggetto prestatore in relazione alla gestione, tramite corresponsione di tariffe, del servizio di assistenza domiciliare e di contesto.
2. Il servizio di assistenza domiciliare e di contesto (di seguito servizio di assistenza domiciliare) è declinato nella presente convenzione secondo quanto previsto nel catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato

con deliberazione di Giunta provinciale n. 2187 dd. 23.12.2024, scheda 3.20 “Assistenza domiciliare e di contesto”.

3. Obiettivo generale del servizio di assistenza domiciliare, è quello di favorire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita, sia esso un’abitazione privata, una co-abitazione o una struttura socio-assistenziale (es. abitare accompagnato), e di affiancare i familiari e/o altre persone che si occupano dell’assistenza coinvolgendoli nel percorso assistenziale e fornendo loro supporto e sollievo. Nella prospettiva della promozione del benessere e di una migliore qualità della vita, il servizio concorre assieme ad altri servizi nel prevenire i rischi di isolamento e rimuovere le condizioni di emarginazione, nell’evitare i collocamenti impropri in strutture residenziali, favorire i rientri nella propria abitazione attraverso progetti che mirino al recupero/riattivazione delle competenze e delle autonomie.

Il servizio di assistenza domiciliare può essere attivato anche per affiancare e formare l’assistente privata o i familiari allo svolgimento delle attività di cura oppure per rispondere a situazioni di necessità temporanea (es. dimissioni protette)

Gli interventi di assistenza domiciliare comprendono:

- cura e aiuto alla persona: aiuto nell’igiene e nella cura personale, attività di mobilitazione volte a favorire la deambulazione, supporto nelle attività di preparazione e consumo dei pasti;
 - sostegno relazionale: supporto alla vita di relazione, accompagnamento per l’accesso ai servizi del territorio e per il disbrigo di commissioni personali, attività di integrazione con la comunità locale;
 - governo della casa;
 - supporto e formazione ai caregivers,
4. La gestione degli interventi sopra menzionati deve avvenire nel rispetto dei criteri di svolgimento previsti nell’Avviso allegato A del Decreto del Presidente n. ____ di data _____, ed in conformità ai criteri generali di svolgimento dei servizi e degli interventi socio-assistenziali individuati nella scheda 3.20 aggregazione funzionale “domiciliare e di contesto”, area “età anziana” del Catalogo dei servizi socio-assistenziali.

ART. 2 - DESTINATARI

1. I destinatari del servizio di assistenza domiciliare sono:
 - persone anziane di età superiore ai 64 anni che, in assenza di adeguato o sufficiente supporto familiare, necessitano di sostegno assistenziale in via temporanea o continuativa;
 - persone in condizione di disabilità temporanea o permanente;
 - famiglie in difficoltà che necessitano di assistenza per uno o più componenti del nucleo familiare e in generale tutte le persone in situazione di fragilità;
 - in generale tutte le persone in situazione di fragilità, limitazioni funzionali, situazioni che comportano rischio di emarginazione e che non dispongono di adeguato o sufficiente supporto assistenziale.
2. I destinatari devono essere residenti nell’ambito territoriale di competenza della Comunità Rotaliana-Königsberg.
3. I servizi di assistenza domiciliare afferenti all’elenco aperto 1, possono essere previsti anche a favore di persone residenti in Provincia di Trento, che sono temporaneamente ospiti di familiari o conoscenti residenti nell’ambito territoriale di competenza della Comunità Rotaliana-Königsberg, previo convenzionamento con l’ente di provenienza. (come da accordi tra i servizi sociali Territoriali della Provincia di Trento)

ART. 3 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il luogo di svolgimento del servizio di assistenza domiciliare è l’ambito territoriale della Comunità

Rotaliana-Königsberg (di seguito Comunità) che comprende i Comuni di Lavis, Mezzocorona, Mezzolombardo, Roverè della Luna, San Michele all'Adige, Terre d'Adige.

2. L'erogazione del servizio di assistenza domiciliare in forma individualizzata viene espletata presso il domicilio dell'utente/nucleo familiare che può essere sia un'abitazione privata, che una coabitazione, una struttura socio-assistenziale, affiancando i familiari e/o altre persone che si occupano dell'assistenza, coinvolgendoli nel percorso assistenziale e fornendo loro supporto e sollievo.

ART. 4 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La durata della convenzione dalla data di sottoscrizione, fino alla data di termine dell'efficacia degli elenchi previsti nell'art. 2 dell'Avviso allegato A.
2. I servizi saranno erogati a decorrere dal 1° novembre 2026.
3. La convenzione può essere revocata su iniziativa della Comunità nel caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza che sia riconosciuto alcun indennizzo ai soggetti iscritti. In tal caso verrà disciplinata con apposita convenzione di collaborazione l'eventuale prosecuzione degli interventi in corso, al fine di salvaguardare la continuità assistenziale.

PARTE SECONDA - PRESTAZIONI E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 5 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Il tipo e l'intensità delle prestazioni da erogare per ciascun destinatario, sono contenute nel Piano assistenziale individualizzato
2. Il **Piano assistenziale individualizzato** è elaborato dal servizio sociale della Comunità, di concerto con la persona interessata, la famiglia ed eventuali ulteriori servizi (sanitari, territoriali, specialistici) e definito in base alle necessità della persona, del nucleo familiare o del gruppo in carico.

Il **Piano individualizzato dimissioni protette** è elaborato in modo integrato nell'equipe di cura della struttura sanitaria, dal coordinatore di percorso del Servizio Cure domiciliari, dal medico di medicina generale o pediatra e dal servizio sociale della Comunità.

3. Il servizio di assistenza domiciliare può prevedere le seguenti prestazioni:

A. Cura della persona

Cura dell'igiene personale

- aiuto nell'igiene e nella cura personale (bagno, manicure, pedicure, lavaggio capelli, ...)
- attività di mobilitazione volte a favorire la deambulazione
- supporto nelle attività di preparazione e somministrazione dei pasti.

Mobilizzazione

- aiuto nell'alzata e nella messa a letto
- aiuto nel movimento e nell'utilizzo di ausili sanitari
- aiuto per una corretta deambulazione
- mobilitazione della persona allettata

Alimentazione

- preparazione, affiancamento o riscaldamento dei pasti
- aiuto nell'assunzione dei pasti
- corretta conservazione degli alimenti (controllo della data di scadenza degli alimenti, controllo frigorifero e dispensa)

- controllo della dieta, anche con preparazione congiunta della lista della spesa o della programmazione dei pasti della settimana.

Supporto alla cura della salute (compatibili con il profilo professionale dell'operatore socio sanitario) in rete con i Servizi Sanitari

- attività di supporto, raccordate ad eventuali programmi integrati con i Servizi del comparto sanitario territoriale o specialistico, finalizzate alla stimolazione, al sostegno psichico-relazionale e all'integrazione sociale
- collaborazione nell'attuazione di attività di assistenza alla persona di carattere sanitario, secondo le indicazioni fornite dal personale sanitario (es. supervisione della preparazione e assunzione della terapia, promemoria assunzione terapie, osservazione e monitoraggio della gestione della salute da parte dell'utente e della situazione di salute in generale)

B. Cura della casa, del vestiario e corredo (in quanto funzionali e strettamente connesse alle prestazioni di cui alla lettera precedente)

Interventi di pulizia ordinaria, limitatamente ai locali nei quali si svolgono le prestazioni previste dalla lettera A

- riordino ed igiene dell'abitazione;
- raccolta dei rifiuti domestici da eliminare;
- altre incombenze per la gestione della casa;

C. Cura vestiario e corredo

- cura a domicilio del cambio e del lavaggio della biancheria personale e della biancheria da letto, da bagno nonché da cucina e del vestiario
- stiratura indumenti
- rammendo, se urgente o minimale

D. Sostegno nella vita quotidiana, sociale e di relazione

- sostegno relazionale
- supporto alla vita di relazione
- accompagnamento per l'accesso ai servizi del territorio (attività socio-culturali-ricreative, visite mediche...) e per il disbrigo di commissioni personali (spesa alimentare, farmacia, uffici, banca, posta, ecc.)
- disbrigo commissioni per chi non ha rete familiare: effettuazione della spesa alimentare nel punto vendita più vicino all'abitazione, commissioni varie (farmacia, negozi per l'acquisto di beni di prima necessità, ecc.); sono autorizzate solo spese che non prevedano l'utilizzo di denaro contante da parte dell'operatore
- attività di integrazione con la comunità locale
- aiuto nella gestione dei compiti familiari, anche a favore di minori o persone con disabilità
- Supporto e formazione ai *caregiver* (familiari, assistenti familiari,..), a favore di famiglie che assistono a domicilio il familiare anche con il ricorso ad "assistenti familiari". Tale intervento dovrà essere mirato e di breve durata limitato all'acquisizione delle competenze di cura necessarie e attivato su specifica valutazione del Servizio sociale territoriale.

3. Come previsto nell'avviso si prevede anche il servizio di assistenza domiciliare "**Dimissioni protette**" disciplinato dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026 e definito un Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali (LEPS) e un livello Essenziale di Assistenza (LEA)

ART. 6 – MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO E TEMPISTICHE PER L'ATTIVAZIONE

1. La Comunità gestisce direttamente la procedura di ammissione alla fruizione del servizio di assistenza domiciliare che prevede ordinariamente:
 - l'accesso al servizio sociale da parte della persona/nucleo e/o della sua famiglia
 - analisi e valutazione dei bisogni da parte dell'assistente sociale
 - formalizzazione della domanda amministrativa
 - stesura del piano di assistenza domiciliare/piano individualizzato dimissioni protette
 - calcolo del punteggio utilizzando le apposite schede per l'attivazione del servizio o l'inserimento in lista d'attesa
 - scelta della persona dell'ente erogatore con la mediazione professionale e formalizzazione da parte della Comunità della scelta del soggetto prestatore
 - approvazione periodica dell'elenco delle persone ammesse alla fruizione del servizio.
2. La Comunità autorizza l'attivazione dei servizi di assistenza domiciliare, mediante comunicazione formale al soggetto prestatore, allegando la scheda anagrafica, il piano assistenziale domiciliare o il Piano individualizzato dimissioni protette.
3. Il Piano individualizzato dimissioni protette presuppone sempre una presa in carico socio sanitaria.
4. Il soggetto prestatore, entro 5 (cinque) giorni di calendario dal giorno della richiesta (giorno di ricevimento della richiesta incluso) e, in casi urgenti e motivati, entro 3 (tre) giorni (di calendario) dal giorno della richiesta (giorno ricevimento richiesta incluso), deve attivare il servizio dandone formale comunicazione alla Comunità ed indicando la data di presa in carico, anche in caso di impossibilità. Il servizio per le dimissioni protette deve essere attivato entro 3 (tre) giorni di calendario dal giorno della richiesta (giorno ricevimento richiesta incluso).
5. Il soggetto prestatore è tenuto a raccordarsi costantemente con il Servizio Socio-Assistenziale e Diritto allo Studio della Comunità per ogni aspetto attinente agli interventi, comprese le attività di monitoraggio sull'andamento dei progetti individualizzati, da effettuarsi presso il domicilio dell'assistito o attraverso incontri di coordinamento programmati, con cadenza almeno ogni tre mesi.
6. Gli oneri derivanti da tali adempimenti sono compresi nel valore della tariffa corrisposta.

ART. 7 - MODALITÀ DI SCELTA DEL SOGGETTO PRESTATORE

1. La scelta del soggetto prestatore del servizio, individuato all'interno degli elenchi aperti, viene effettuata dall'utente (o persona che ne cura gli interessi) attraverso l'intermediazione professionale dell'assistente sociale titolare della presa in carico, sulla base del miglior interesse per l'utente e delle relative esigenze (es: la continuità educativa del servizio, l'esigenza di prossimità, la presenza di altri familiari che utilizzano lo stesso intervento, le peculiarità oggettive del soggetto prestatore che lo rendono particolarmente adatto rispetto al bisogno specifico dell'utente, le disponibilità in quel dato momento del soggetto prestatore ecc.), nonché in base al principio di rotazione dei soggetti prestatori iscritti negli elenchi.
2. Il principio della continuità assistenziale è prioritario nel caso in cui l'utente, al momento della formazione dell'elenco, sia già in carico presso uno dei soggetti prestatori iscritti.

ART. 8 – PIANI DI ASSISTENZA DOMICILIARE

1. Il servizio di assistenza domiciliare, viene erogato sulla base di specifici Piani Assistenziali Individualizzati elaborati dal Servizio Socio-Assistenziale e Diritto allo Studio della Comunità.
2. I servizi di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere attivati in via ordinaria o in via d'urgenza, secondo la tempistica prevista nell'art. 6 della presente convenzione.
3. I piani di assistenza domiciliare di ciascun singolo utente, indicano l'ammontare e la frequenza dei servizi

da rendere durante un determinato arco temporale e conseguentemente **l'ammontare della tariffa collegata**.

4. Come previsto nell'art. 3, comma 3 dell'Avviso allegato A, al fine di favorire la continuità socio-educativa ed assistenziale degli utenti già in carico ed l'assetto organizzativo dei soggetti prestatori, il PAI di ogni persona già seguita verrà inoltrato al soggetto prestatore entro il 20/10/2026.

ART. 9 - GIORNI, ORARI, DURATA DELLE PRESTAZIONI

1. Le prestazioni da erogare hanno le seguenti caratteristiche:

A. prestazioni di assistenza domiciliare:

- le prestazioni possono essere richieste dalla Comunità anche su sette giorni settimanali, festività incluse, di norma nella fascia oraria che va dalle 7.00 alle fino alle 20, con l'estensione fino alle 21.00 in casi eccezionali
- gli operatori devono recarsi dalla persona assistita secondo gli orari definiti nel piano di assistenza domiciliare
- nelle situazioni complesse e per ragioni di sicurezza, l'intervento può essere svolto con la compresenza di due operatori
- la durata di ogni singolo accesso al servizio non potrà essere di norma inferiore ai 30 minuti (salvo eccezioni, previamente concordate, per accessi di minore durata, fino ad un minimo di circa 15 minuti) aumentabile per moduli aggiuntivi di quindici minuti fino ad una durata massima di 120 minuti, anche nell'ambito di un unico accesso. In caso di esigenze particolari, previo accordo con il soggetto prestatore, il piano di assistenza domiciliare può prevedere una durata maggiore.

ART. 10 - ASSENZE E SOSPENSIONI TEMPORANEE DELLA PERSONA INTERESSATA

1. La persona che fruisce del servizio di cui all'elenco aperto "assistenza domiciliare e di contesto" è tenuta a fornire al soggetto prestatore preventiva comunicazione telefonica o telematica della propria assenza dal domicilio e della conseguente sospensione temporanea del servizio entro le ore 10.00 del giorno lavorativo precedente l'intervento programmato. La comunicazione di sospensione temporanea può essere fornita al soggetto prestatore anche da parte della Comunità. Il soggetto prestatore deve garantire la reperibilità anche durante il fine settimana.
2. Nel caso in cui detta comunicazione non venga effettuata o venga effettuata dopo le ore 10.00 del giorno lavorativo precedente, la Comunità riconosce al soggetto prestatore l'80% del valore della tariffa (c.d. tentato servizio) pari al massimo ad 1 ora.
3. Il soggetto prestatore deve avvisare prontamente la Comunità di ogni assenza della persona interessata e presentare mensilmente la rendicontazione delle ore di mancato servizio, per singolo utente, con la specifica del giorno e dell'orario. Nel caso di assenza in giorni festivi o in orari non lavorativi, il soggetto prestatore si impegna a comunicare la sospensione temporanea alla Comunità entro il giorno lavorativo immediatamente successivo. La mancata comunicazione della sospensione temporanea da parte del soggetto prestatore comporta il non riconoscimento da parte della Comunità del c.d. tentato servizio.
4. Nei periodi di degenza ospedaliera delle persone seguite a domicilio, il servizio viene così regolamentato:
 - qualora si tratti di persona con figli e/o contesto parentale ed amicale di riferimento, il servizio viene di norma sospeso;
 - qualora si tratti di persona sola, priva di contesto parentale ed amicale significativo, su espressa indicazione dell'assistente sociale di riferimento, l'intervento permane in via eccezionale e circoscritta a garantire i servizi essenziali e indifferibili, con rivalutazione di un nuovo PAI temporaneo che indichi frequenza ed attività

ART. 11 – IMPEDIMENTI DELL'OPERATORE DI ASSISTENZA

1. Qualora per qualsiasi motivo il personale di assistenza sia impedito a raggiungere il posto di lavoro, il soggetto prestatore deve provvedere immediatamente a garantire il servizio con altro dipendente in possesso dei requisiti prescritti, avvisando le persone interessate dell'eventuale ritardo.
2. Nei casi invece in cui il soggetto prestatore non effettui i servizi previsti a favore delle persone interessate per cause non imputabili alle persone stesse od alla Comunità (a titolo esemplificativo per eventi atmosferici, problemi tecnici particolari, interruzioni o difficoltà nella viabilità...) non sarà riconosciuto al soggetto prestatore alcuna tariffa per "tentato servizio", pur rimanendo l'obbligo di darne adeguata comunicazione alla persona interessata ed alla Comunità secondo le modalità sopra previste.

ART. 12 – SOSPENSIONE/CHIUSURA PROGRAMMATA DEI SERVIZI

1. La sospensione/chiusura dei servizi è programmata al verificarsi delle seguenti fattispecie:
 - a) quando il piano di assistenza domiciliare/piano individualizzato dimissioni protette prevede una durata del servizio per un tempo determinato; in questo caso la comunicazione di attivazione del servizio prevede oltre alla data di inizio, la data a decorrere dalla quale il servizio dovrà essere sospeso/chiuso, salvo diversa comunicazione da parte della Comunità;
 - b) per cause direttamente riferibili alla persona interessata (raggiungimento dell'obiettivo, decesso, ricovero improvviso, rifiuto del servizio ...).
2. La comunicazione della sospensione programmata/chiusura del servizio può essere fornita al soggetto prestatore solo dalla Comunità.
3. La mancata comunicazione della sospensione/chiusura programmata del servizio da parte della Comunità al soggetto prestatore comporta l'addebito del servizio come "tentato servizio" a favore del soggetto prestatore.

ART. 13 – RIATTIVAZIONE DEI SERVIZI

1. Il soggetto prestatore si impegna a riattivare i servizi di cui all'elenco "Assistenza domiciliare e di contesto", richiesto dalla Comunità:
 - a) dalla data di fine sospensione qualora la comunicazione di sospensione programmata del servizio preveda una data di riattivazione dello stesso;
 - b) qualora la comunicazione di sospensione programmata non preveda la data di riattivazione si specificano due fattispecie:
 - per la sospensione breve si chiede la riattivazione appena possibile e comunque non oltre i tre giorni
 - per la sospensione oltre i tre mesi l'assistente sociale formula un nuovo PAI e si chiede l'attivazione entro massimo 5 giorni dall'invio della richiesta.

ART. 14 – PROGRAMMAZIONE E VERIFICA

1. Il servizio di assistenza domiciliare deve essere svolto secondo il metodo della programmazione e verifica, sulla base dei PAI. Il soggetto prestatore deve mantenere organici e sistematici contatti con la Comunità per riferire circa l'andamento degli interventi e la situazione della persona interessata, ai fini di eventuali adeguamenti dei piani, di cui rimane responsabile la Comunità.
Le modalità di aggiornamento saranno le seguenti:
 - incontri periodici
 - aggiornamenti via email
 - contatti telefonici se la comunicazione è urgente
2. La Comunità si impegna ad aggiornare ed a trasmettere al soggetto prestatore le eventuali modifiche alla scheda anagrafica e al PAI.

3. Il soggetto prestatore si impegna:
 - a) a segnalare alla Comunità le situazioni in cui si ritiene opportuna una verifica da parte dell'assistente sociale referente del caso;
 - b) ad indirizzare la persona interessata alla Comunità per le eventuali richieste di modifica del servizio (aumenti/diminuzioni della prestazione e/o modifica degli orari della prestazione, richiesta di ulteriori servizi, sospensione del servizio...), nonché per la formulazione di eventuali reclami/osservazioni relative al servizio ricevuto;
 - c) a non variare la durata della prestazione/intervento concordati nel piano e, se non in presenza di casi eccezionali, la fascia oraria. Tali variazioni dovranno essere comunicate via e mail all'assistente sociale referente del caso e all'indirizzo di Spazio Argento
4. Le verifiche e le valutazioni in itinere possono realizzarsi da parte dell'assistente sociale con il coinvolgimento del soggetto prestatore.

ART. 15 – INCONTRI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

1. Si prevedono incontri di verifica trimestrali dove si condividono le progettualità di tutte le persone, utenti del servizio.
2. I coordinatori di cui all'art. 23 comma 1 del soggetto prestatore o gli assistenti sociali della Comunità possono richiedere specifiche riunioni per situazioni di particolare complessità, coinvolgendo, se del caso, anche gli operatori direttamente impiegati nell'erogazione delle prestazioni, senza che queste siano riconosciute come ore di assistenza domiciliare da parte della Comunità.

ART. 16 – QUANTIFICAZIONE DEL MONTE ORE

1. Ai fini della quantificazione del monte ore potenziale per il periodo 2026-2027 si evidenziano lo storico delle ore date in appalto per gli anni 2023-2024-2025.

	2023	2024	2025
ORE aiuto domiciliare	14.431	17.151	16.010

2. Il monte ore sarà inevitabilmente influenzato dalle effettive esigenze della Comunità.
3. La sottoscrizione della presente convenzione non assicura comunque al soggetto prestatore alcun volume prestabilito di prestazioni. La corresponsione della tariffa avviene infatti solamente in caso di individuazione quale soggetto erogatore dei servizi, come descritto nell'art. 7.
4. Mediante accordo tra le parti, tramite scambio di corrispondenza, saranno definite nel dettaglio le ore da effettuare da parte del soggetto gestore e l'utenza coinvolta.

ART. 17 – PRINCIPI ORGANIZZATIVI GENERALI

1. Il soggetto prestatore deve disporre di un'organizzazione tecnico-amministrativa adeguata in termini di numero e qualifica, alla rilevanza sociale dei servizi ed alla natura quantitativa e qualitativa delle prestazioni per tutto l'arco temporale di durata della presente convenzione.
2. Il soggetto prestatore deve eseguire le prestazioni con organizzazione di personale e strumenti propri, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla presente convenzione, nonché dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia.
3. Le attività previste rientrano nell'ambito dei servizi alla persona e pertanto devono essere espletate in modo tale da stabilire un rapporto di fiducia, efficacia, efficienza e semplificazione tra i cittadini/utenti, il medesimo soggetto prestatore e la Comunità.
4. Tutte le prestazioni devono essere realizzate privilegiando l'aspetto relazionale volto a mantenere, consolidare e ricostituire i legami delle reti primarie e secondarie della persona. Ciò anche al fine di

contribuire al benessere, attuare un'azione di monitoraggio dello stato di salute fisica e psichica dell'utente, intercettare precocemente situazioni di rischio e consentire una rapida attivazione di interventi idonei.

5. Il soggetto prestatore cura inoltre:

- l'organizzazione degli orari di lavoro degli operatori, in conformità alle indicazioni contenute nel PAI;
- la scelta degli operatori da assegnare alle singole persone interessate, tenuto conto delle eventuali indicazioni del servizio sociale per quanto riguarda l'abbinamento utente-operatore, delle disponibilità esistenti e delle caratteristiche professionali e personali necessarie per affrontare adeguatamente i casi specifici;
- l'organizzazione delle cessazioni e delle sostituzioni in caso di assenza degli operatori per ferie, permessi, malattie, ecc., salvaguardando le necessità dell'utenza. Le sostituzioni saranno preventivamente programmate attraverso il passaggio delle informazioni tra operatore titolare e sostituto al fine di garantire la continuità del servizio. In caso di assenze improvvise dell'operatore, la sostituzione verrà garantita allo stesso modo sopra descritto e organizzata tempestivamente, dandone immediata comunicazione all'utente;
- la realizzazione delle attività di formazione/aggiornamento professionale e delle attività di supervisione obbligatorie previste dagli standard per l'accreditamento;
- il raccordo costante con il servizio sociale.

6. Nella strutturazione del servizio il soggetto prestatore deve tenere in debita considerazione le esigenze di continuità e stabilità assistenziale degli utenti, adottando un modello organizzativo che riduca la rotazione degli operatori coinvolti sul singolo caso.

ART. 18 – SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE

1. Il soggetto prestatore deve garantire, per l'intera durata della convenzione e a proprie spese, una piena e fattiva collaborazione al processo di implementazione della gestione informatizzata, anche attraverso la partecipazione ad apposite riunioni, nonché l'esecuzione di ogni adempimento necessario ad assicurare la compatibilità e l'interazione del proprio sistema applicativo-informatico con quello utilizzato dalla Comunità per il caricamento delle ore di servizio erogate per ogni utente. A tal fine, la Comunità potrà richiedere al soggetto prestatore, che deve intendersi fin d'ora obbligato al relativo adempimento, di predisporre un flusso dati nel formato XLS oppure CSV per la rendicontazione delle ore erogate secondo le specifiche fornite dalla Comunità stessa.
2. L'attività di rendicontazione dovrà essere completata e trasmessa entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo a quello relativo al servizio espletato. Dovrà contenere il riepilogo riassuntivo generale delle ore di servizio effettuate per ogni singolo utente nel mese precedente, organizzato in ordine alfabetico, con la tipologia delle attività svolte ripartito per singolo utente.
3. Potranno essere richieste schede riepilogative sull'attività del servizio e di dettaglio sul singolo utente.

ART. 19 – MEZZI E DISPOSITIVI

1. Per facilitare l'erogazione dei servizi previsti nella presente convenzione e garantirne la qualità, il soggetto prestatore deve utilizzare:
 - a) idonee modalità di controllo delle presenze degli operatori, tenendo informata la Comunità circa i meccanismi e gli esiti dell'attività di controllo effettuata. In particolare il soggetto prestatore dovrà disporre di un adeguato sistema automatizzato di rilevazione dei tempi di inizio e di ultimazione dei servizi resi a domicilio degli utenti. Tale sistema di rilevazione potrà basarsi sull'utilizzo di Qrcode ed applicazioni smartphone o altra tecnologia equivalente ed evidenziare eventuali rilevazioni inserite manualmente;
 - b) dispositivi di protezione individuali, adeguati in relazione alla valutazione dei rischi, per lo svolgimento dei servizi a tutela della salute dello stesso utente, oltre che dell'operatore;

ART. 20 – SEDE OPERATIVA

1. Il soggetto prestatore deve disporre di una sede operativa ubicata nel territorio provinciale dotata di adeguati spazi di lavoro e di incontro, accessibile anche per i cittadini. Nella stessa dovrà essere presente personale amministrativo e dovrà garantire per le comunicazioni da parte della Comunità, un recapito telefonico (fisso e mobile), una casella di posta elettronica sia certificata (PEC) che ordinaria ed una segreteria telefonica, per l'intera giornata e per l'intero arco settimanale, nonché la presenza e la reperibilità telefonica del Coordinatore o suo delegato operativo per l'intero orario di affidamento del servizio, anche per le comunicazioni telefoniche da parte degli utenti.

PARTE TERZA - PERSONALE E COORDINAMENTO TECNICO OPERATIVO

ART. 21 – PERSONALE

1. Il soggetto prestatore deve mettere a disposizione le seguenti figure professionali:
 - i coordinatori di cui all'art. 23 comma 1 della presente convenzione;
 - il personale di assistenza necessario per garantire il monte ore di assistenza domiciliare assegnato tramite corresponsione di tariffe.
2. Per quanto attiene alle figure professionali di assistenza e di coordinamento devono essere rispettate le disposizioni di cui al D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. recante “Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale”, Allegato 1, requisito minimo generale n. 7 dell'autorizzazione. Devono inoltre essere rispettate le indicazioni previste al punto 3.20 “Assistenza domiciliare e di contesto” del “Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente in Provincia Autonoma di Trento” *in ordine alle Figure professionali e alla rispondenza agli standard di qualità previsti*”.
3. In ogni caso, il personale con titolo di OSS o OSA deve essere destinato in via prioritaria alle funzioni ad alto contenuto o intensità assistenziale (prestazioni enucleate all’art. 5, comma 3, lettere A) e D) della presente convenzione.
4. Il personale privo di titolo OSA OSS deve essere destinato in via prioritaria alle prestazioni enucleate all’art. 5, comma 3, lettere B) e C) della presente convenzione.
5. L'organizzazione del servizio, nonché la gestione delle rotazioni e delle sostituzioni devono avvenire nel rispetto dei principi e aspetti organizzativi generali definiti all’art. 17 della presente convenzione.
6. La sostituzione del personale operante nei servizi deve avvenire garantendo il rispetto dei requisiti richiamati al precedente comma 2.
7. Il soggetto prestatore, entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, deve inviare un elenco del personale impiegato nei servizi oggetto di iscrizione, sottoscritto dal legale rappresentante, distinto fra personale di assistenza, di direzione e coordinamento, recante per ciascuna persona: tipo di rapporto con il soggetto prestatore e data di inizio rapporto, qualifica professionale (diploma o esperienza professionale per personale di assistenza). Per il personale di coordinamento dovrà essere fornito idoneo curriculum vitae e certificazione su titolo di studio e/o esperienza e mansioni assegnate.
8. Il soggetto prestatore segnala mensilmente alla Comunità le eventuali variazioni intervenute nel numero e nella tipologia del personale impiegato.

ART. 22 – RAPPORTO TRA OPERATORI ED UTENTI

1. I servizi di cui al presente accordo si fondano sulla continuità della relazione tra utente e operatore.

2. Tutti gli operatori dovranno essere di assoluta fiducia e provata riservatezza, in grado di parlare e comprendere correttamente la lingua italiana.
3. Nel rapporto con i beneficiari dei servizi il personale del soggetto prestatore deve svolgere i compiti assegnati con perizia, prudenza e diligenza e adottare un comportamento e un abbigliamento decoroso in considerazione della funzione svolta e della particolare sensibilità delle persone coinvolte.
4. Ogni operatore deve essere fisicamente idoneo alla specifica mansione lavorativa ed in possesso di un tesserino identificativo di riconoscimento munito di fotografia, generalità e qualifica professionale, esposto in maniera visibile.
5. Gli operatori sono tenuti a mantenere un comportamento rispettoso della dignità e dell'unicità della persona, a rispettare il segreto professionale e quanto concordato con i servizi sociali relativamente al piano di assistenza domiciliare.
6. È fatto divieto a tutti gli operatori, come al soggetto prestatore, di utilizzare la relazione con l'utenza per interessi e vantaggi per sé o per altri. È vietato inoltre richiedere o accettare, a qualunque titolo, per sé o per altri, regali o altre utilità anche di modico valore qualora costituiscano o possano essere interpretati come compensi o corrispettivi in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o compiti affidati in ragione delle attività espletate.
7. È fatto divieto al soggetto aggiudicatario di assegnare il servizio all'operatore che abbia con l'utente relazioni parentali o amicali o di natura economica, salvo situazioni particolari valutate con il Servizio Socio Assistenziale e Diritto allo Studio.

ART. 23 - COORDINAMENTO TECNICO-OPERATIVO

1. Il soggetto prestatore individua il personale di coordinamento tecnico-operativo per le prestazioni oggetto della presente convenzione. In relazione alla numerosità e alla complessità assistenziale dell'utenza presente, nonché in relazione ai servizi già attivati, il soggetto prestatore, in accordo con la Comunità, individua un numero di coordinatori adeguati all'ambito territoriale di riferimento.
2. Le attribuzioni dei coordinatori devono comprendere almeno le seguenti attività:
 - organizzazione delle attività domiciliari, prestando particolare attenzione a ridurre la turnazione degli operatori sulle singole situazioni e gli spostamenti degli stessi sul territorio;
 - monitoraggio dell'andamento delle attività realizzate a domicilio, con supervisioni e verifiche puntuali;
 - supporto agli operatori nel rapporto con l'utente e la famiglia nella gestione del piano di assistenza domiciliare/piano individualizzato dimissione protette, del piano di lavoro;
 - verifica della corretta adozione di strumenti utili alla gestione della situazione a domicilio;
3. I coordinatori con ruolo di referente tecnico-operativo tengono i rapporti con gli assistenti sociali della Comunità.
4. Il soggetto prestatore deve garantire, mediante adeguata turnistica, la reperibilità di almeno un referente tecnico-operativo o altra figura di direzione sull'intero arco temporale giornaliero di esecuzione delle prestazioni attivate, quindi per un massimo dalle 7.00 alle 21.00, sia festivo che feriale per la gestione di eventuali situazioni di emergenza. Il numero telefonico di reperibilità dovrà essere comunicato alla Comunità e alle persone, utenti del servizio.
5. Il soggetto prestatore deve segnalare alla Comunità l'eventuale sostituzione degli operatori con funzioni di coordinamento entro il termine massimo di una settimana.

ART. 24 – FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE E DEI COLLABORATORI

1. Il soggetto prestatore deve garantire la formazione obbligatoria prevista dal sistema di accreditamento provinciale oltre che dalla normativa vigente.

ART. 25 – TUTELA DEI LAVORATORI

1. Il soggetto prestatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

ART. 26 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO

1. Al personale impiegato nella prestazione oggetto della presente convenzione spettano condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale e dell'eventuale Contratto Integrativo Provinciale, stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato in via prevalente sul territorio provinciale e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, individuato quale contratto di riferimento. Le medesime condizioni sono garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.
2. Fermo quanto stabilito dall'art. 21 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 251 di data 24 febbraio 2026, i contratti di riferimento (CCNL ed eventuale CCPL) individuati per le prestazioni oggetto dell'appalto sono i seguenti:
 - CCNL Cooperative Sociali (codice T151);
 - Contratto di secondo livello – Provincia Autonoma di Trento 19/07/2024 per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo della Provincia Autonoma di Trento e ss.mm.ii;
3. Al personale impiegato nella prestazione oggetto della presente convenzione si applica il CCNL (ed eventuale CCPL integrativo) di riferimento indicato al comma 2 del presente articolo. È consentita l'applicazione di CCNL ed eventuale CCPL, diversi da quello di riferimento, purché si tratti di un contratto di settore e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'affidamento. In quest'ultima ipotesi devono essere corrisposte durante l'esecuzione del servizio, se dovute, le condizioni economiche minime (c.d. indennità di appalto) e garantite, se dovute, le condizioni normative minime previste dalla deliberazione n. 251 di data 24 febbraio 2026 e di seguito specificate.
4. Le condizioni economiche minime da garantire ai lavoratori impiegati nell'esecuzione della presente convenzione, derivanti dal raffronto tra il contratto di riferimento e il contratto applicato dall'Operatore economico, riguardano le seguenti voci:
 - a) retribuzione tabellare da CCNL e CCPL (importo totale indicato dalle tabelle retributive);
 - b) mensilità aggiuntive previste da CCNL e CCPL;
 - c) eventuali elementi perequativi e/o di garanzia, così denominati e previsti da CCNL o CCPL non già ricompresi nella retribuzione base;
 - d) eventuali elementi/indennità/premi fissi aggiuntivi previsti da CCNL o CCPL, non già ricompresi nella retribuzione base;
 - e) valorizzazione economica, in misura proporzionale alle prestazioni rese nell'ambito del contratto di appalto, del complessivo monte ore derivante da ex festività soppresse, riduzione dell'orario di lavoro (ROL) e monte ore di permessi individuali retribuiti, previsti dal contratto di riferimento, qualora di miglior favore rispetto al contratto applicato.
5. Le voci di cui al comma 4 concorrono alla definizione della c.d. indennità appalto. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima, e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto
6. Qualora le suddette condizioni economiche previste dal Contratto Collettivo Nazionale ed eventuale

Provinciale applicato dall'Operatore economico, incrementate con le voci fisse previste dall'eventuale contratto aziendale, siano inferiori alle medesime condizioni previste dal contratto di riferimento (CCNL e CCPL) individuato al comma 2, l'Operatore economico è tenuto a corrispondere, al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, l'indennità di appalto applicata in misura percentuale – arrotondata per eccesso al secondo decimale – sulla retribuzione complessiva oraria del lavoratore.

7. Tale indennità va indicata separatamente nel cedolino, costituisce parte integrante della retribuzione base, viene corrisposta in proporzione alla prestazione lavorativa svolta in esecuzione della presente convenzione e può tener conto di eventuali ulteriori voci retributive riconosciute al lavoratore a carattere continuativo per tutta la durata dell'appalto.
8. Ai fini del calcolo dell'indennità appalto, qualora non vi sia esatta corrispondenza fra le declaratorie previste dal CCNL di settore applicato dall'Operatore economico e dal CCNL di riferimento, l'Operatore economico dovrà considerare, ai fini del calcolo, il livello di inquadramento del CCNL di riferimento più aderente alla mansione da svolgersi. Inoltre, se il contratto di riferimento prevede, a parità di mansioni, più livelli di quello di settore, va considerata la retribuzione del livello superiore del contratto di riferimento.
9. In conformità alla deliberazione della Giunta provinciale n. 251 di data 24 febbraio 2026 nei contratti pluriennali continuativi eventuali rinnovi dei CCNL e CCPL di riferimento, intervenuti successivamente all'aggiudicazione della gara di appalto, comportano la rideterminazione dell'indennità appalto.
10. Oltre alle condizioni economiche minime, si stabilisce che debbano trovare applicazione al personale impiegato nel luogo di esecuzione del contratto, anche le seguenti voci normative:
 - a) applicazione della "clausola sociale per il cambio appalto" eventualmente contenuta nel contratto di riferimento e/o CCPL qualora di miglior favore rispetto ai commi 2 e 4 dell'art. 32 della l.p. 2/2016;
 - b) integrazione economica a carico del datore di lavoro, per gli eventi di malattia, infortunio e/o maternità – intervenuti in vigenza di prestazione nell'ambito del contratto di appalto – come prevista dal contratto di riferimento, se di miglior favore rispetto al contratto applicato;
 - c) maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo, notturno o supplementare – relativi alle prestazioni rese nell'ambito del contratto di appalto – previste dal contratto di riferimento, se di miglior favore rispetto al contratto applicato;
 - d) la disciplina concernente il limite massimo annuale per lavoro supplementare per appalti di durata superiore all'anno, qualora inferiore a quello del contratto collettivo applicato dall'Operatore economico;
 - e) la disciplina concernente il periodo di comporto utile al mantenimento del rapporto di lavoro nel caso di assenze dal lavoro per malattia, per appalti di durata superiore all'anno, qualora di miglior favore rispetto a quello del contratto collettivo applicato dall'Operatore economico.

ART. 27 – SICUREZZA

1. Il soggetto prestatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. Il soggetto prestatore si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione.
4. La valutazione che la Comunità effettua circa l'idoneità dell'ambiente e delle attrezzature utilizzate nello svolgimento dei servizi di assistenza domiciliare è limitata ad una rilevazione di carenze strutturali evidenti e non rappresenta una formale valutazione tecnica. È onere del soggetto prestatore, in qualità di datore di lavoro (e quindi di preposto) del proprio personale dipendente, segnalare alla Comunità

l'esistenza di aspetti di rischio successivamente rilevati dagli operatori di assistenza nello svolgimento del servizio, nonché le loro implicazioni sullo svolgimento del servizio stesso.

5. La Comunità, tramite l'assistente sociale referente del caso individuerà le soluzioni più opportune da adottare per la rimozione del rischio o ridefinirà il piano di assistenza domiciliare/ piano individualizzato dimissioni protette, ove non possibile la rimozione del rischio.

PARTE QUARTA - RAPPORTI ECONOMICI

ART. 28 – VALORE DELLA TARIFFA

1. Il valore della tariffa corrisposta in cui è ricompresa anche la durata temporale del servizio alla stessa riferita è il seguente:

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	VALORE TARIFFA DI SERVIZIO*	UNITA' DI MISURA
- SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI CONTESTO (comprensivo di dimissioni protette)	€ 40,51	1 ora

**valore al netto di IVA*

2. La tariffa è comprensiva delle spese di personale, spostamento, coordinamento, formazione, spese generali ed utile e, più in generale, di tutti i costi necessari a garantire la completa gestione dei servizi secondo quanto previsto dalla presente convenzione.
3. L'iscrizione all'elenco aperto non assicura al soggetto prestatore alcun volume prestabilito di prestazioni: la corresponsione della tariffa avviene infatti solamente in caso di individuazione quale soggetto erogatore dei servizi.

ART. 29 – MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il sistema di gestione degli interventi socio-assistenziali mediante la corresponsione di tariffe implicitamente prevede che il pagamento dei servizi resi venga effettuato direttamente dalla Comunità al soggetto prestatore.
2. In capo all'utente permane esclusivamente il diritto di scelta del soggetto prestatore per mezzo dell'intermediazione dell'assistente sociale di riferimento "in quanto l'ente pubblico si surroga nei loro confronti nella gestione e nel pagamento della tariffa" (cit. Linee Guida provinciali in materia di gestione degli interventi socio-assistenziali tramite corresponsione di rette, tariffe o voucher ai soggetti accreditati nella provincia di Trento).
3. Il soggetto prestatore, entro il 10 del mese successivo a quello di erogazione dei servizi, deve inviare all'indirizzo PEC del Servizio Socio-Assistenziale e diritto allo studio: sociale@pec.comunitarotaliana.tn.it un prospetto riepilogativo delle ore di assenza e presenza per ciascun utente beneficiario.
4. Il soggetto prestatore dovrà emettere una fattura elettronica da trasmettere tramite il SdI (Sistema di Interscambio) alla Comunità. La fattura elettronica, oltre alle usuali informazioni, dovrà contenere tassativamente:
 - a) gli estremi identificativi della convenzione;
 - b) il numero e la data della determinazione dell'impegno di spesa;
 - c) Identificazione dell'attività prestata;

- d) conto corrente dedicato
 - e) CIG:
 - f) il codice univoco ufficio: **UF6RNX**
5. La Comunità non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica delle informazioni sopra richiamate.
 6. Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini di pagamento sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.
 7. Ricevuta regolare fattura per i servizi resi, la Comunità provvederà al pagamento entro il termine dei 30 giorni dalla data di ricezione della stessa. Per il servizio di assistenza domiciliare da erogare in forma individualizzata sono addebitabili mensilmente alla Comunità le seguenti ore o frazioni di ore (in moduli aggiuntivi di 15 minuti), tenendo conto che la tariffa è determinata in forma oraria:
 - a) le ore o frazioni di ore effettuate a domicilio dell'utente
 - b) le mancate ore di servizio per le quali è previsto un indennizzo pari al 80% del corrispettivo orario ai sensi di quanto disposto all'art. 10, comma 2 della presente convenzione;
 - c) per gli interventi di assistenza domiciliare dove è richiesta dalla Comunità la compresenza di più operatori è fatturata la somma delle prestazioni di ogni singolo operatore (il conteggio deve contenere la specifica del doppio operatore)

ART. 30 – QUOTE DI CONCORSO ALLA SPESA A CARICO DEI BENEFICIARI DEI SERVIZI

1. La determinazione della quota di concorso alla spesa a carico dei beneficiari del servizio di assistenza domiciliare è stabilita dalla Comunità della Rotaliana-Königsberg in conformità alla normativa provinciale in vigore. Spettano alla Comunità la determinazione e la riscossione delle quote di concorso alla spesa di cui al comma 1 del presente articolo.
2. Nulla è dovuto al Soggetto prestatore dagli utenti.

ART. 31 - COMPITI DEL SOGGETTO PRESTATORE

1. Il Soggetto prestatore con la sottoscrizione della presente convenzione dichiara:
 - di conoscere ed accettare incondizionatamente oneri e vincoli esplicitati nelle norme e negli atti richiamati nell'art. 32;
 - di impegnarsi a mantenere i requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco aperto di riferimento;
 - di impegnarsi inoltre ad osservare, ai fini del mantenimento dell'accreditamento provinciale, i “criteri generali minimi di svolgimento dei servizi” indicati all'art. 9 del Regolamento di esecuzione Decreto del presidente della provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg);
 - di erogare le prestazioni alle condizioni previste nella presente convenzione e nell'Avviso allegato A;
 - di impegnarsi a rispettare quanto previsto nel Catalogo con riferimento all'individuazione delle figure professionali;
 - di impegnarsi a introdurre sistemi di valutazione dei servizi affidati;
 - di impegnarsi ad adempiere agli obblighi informativi previsti dall'art. 15 della L.P 13/2007;
 - di impegnarsi a rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;
 - di impegnarsi a collaborare allo svolgimento delle funzioni di vigilanza e monitoraggio al fine di facilitare le relative verifiche;

PARTE QUINTA - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E FINALI

ART. 32 – NORME CHE REGOLANO LA CONVENZIONE E CRITERI INTERPRETATIVI

1. Le norme di riferimento per la presente convenzione sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 “Politiche sociali in provincia di Trento”;
 - b) il D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. e s.m. “Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale” (ai fini di questa convenzione anche “Regolamento”);
 - c) il Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2187 di data 23 dicembre 2024;
 - d) le Linee Guida in materia di affidamento di servizi socio-assistenziali mediante appalto o concessione adottate con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 548 di data 17 aprile 2025;
 - e) il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*”
 - f) articoli 47, 47 quater, 48, 50 e 53, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 77 del 2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 che promuove e premia le pari opportunità di genere e generazionali nonché l’inclusione lavorativa di persone con disabilità;
 - g) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*” e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - h) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disposizioni organizzative per l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “*Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23*”, per quanto applicabili;
 - i) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”;
 - j) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;
 - k) la legge 6 novembre 2012, n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” ed il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
 - l) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.*”;
 - m) le norme del codice civile.
 - n) la sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 della Comunità Rotaliana-Königsberg
 - o) il Codice di comportamento della Comunità Rotaliana-Königsberg approvato con Decreto del

ART. 33 – OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO PRESTATORE

1. Sono a carico del soggetto prestatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della presente convenzione.
2. Il soggetto prestatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente convenzione e nei relativi allegati.
3. Il soggetto prestatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione dei servizi, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Il soggetto prestatore rispetta i principi di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione nel prioritario interesse pubblico.
5. Il soggetto prestatore si impegna ad espletare il servizio in modo adeguato ed efficiente, assumendosi la piena e incondizionata responsabilità connessa ai propri compiti. La Comunità, da parte sua, si impegna a collaborare con il soggetto prestatore al fine di garantire un adeguato espletamento delle relative attività.
6. Il soggetto prestatore provvede a propria cura e spese, a:
 - impiegare tutti i mezzi ed il personale necessario per la perfetta esecuzione delle prestazioni;
 - predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Comunità di monitorare la conformità dei servizi alle prescrizioni contrattuali;
 - predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - comunicare immediatamente alla Comunità le eventuali variazioni nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dei servizi e negli organismi tecnici e amministrativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - comunicare immediatamente alla Comunità ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dei servizi;
 - tenere indenne la Comunità da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dalla contrattazione collettiva di settore di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 81/2015 o dalle disposizioni internazionali.
7. Tutto il personale adibito ai servizi oggetto della presente convenzione lavorerà sotto l'esclusiva responsabilità del soggetto prestatore, sia nei confronti della Comunità che nei confronti di terzi, impegnandosi all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei contratti collettivi di lavoro applicabili al personale stesso. La Comunità è sollevata da ogni controversia e responsabilità, presente o futura, derivante o conseguente, circa il rapporto di lavoro intercorrente tra il soggetto prestatore ed il predetto personale.
8. Il soggetto prestatore si impegna altresì a garantire il rispetto dei relativi oneri previdenziali e assistenziali.
9. Il soggetto prestatore garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento degli interventi.
10. Il soggetto prestatore si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento.

ART. 34 – RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

1. Il soggetto prestatore, nell'esecuzione della presente convenzione, assume in proprio ogni responsabilità

per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del soggetto prestatore quanto di terzi. Il soggetto prestatore si obbliga inoltre a mantenere indenne la Comunità da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione della presente convenzione.

2. Ai fini del comma che precede, è fatto obbligo al soggetto prestatore, a totale suo carico, di stipulare per l'intera durata della convenzione, con una Compagnia assicuratrice autorizzata alla copertura dei rischi connessi alla responsabilità verso terzi e dipendenti, apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO), redatta secondo lo schema tipo di cui D.M. n. 193 di data 16 settembre 2022 che tenga indenne il soggetto prestatore per quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, perdita e/o danneggiamento di cose, in conseguenza di un fatto verificatosi nell'espletamento del servizio di cui al presente contratto.
3. Oltre a quanto sopra specificato, tale polizza RCT/RCO deve avere le seguenti caratteristiche:
 - i massimali di assicurazione non devono essere inferiori per la RCT all'importo di euro 5.000.000,00 (cinque milioni) unico per sinistro e per la RCO all'importo di euro 5.000.000,00 (cinque milioni) unico per sinistro, con il limite di euro 2.500.000,00 per prestatore di lavoro;
 - non prevedere limiti al numero di sinistri risarcibili;
 - prevedere che la qualifica di terzo sia estesa anche alla Comunità e a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro anche nel caso di partecipazione occasionale all'attività dell'Assicurato (Soggetto prestatore) compresi eventuali volontari;
 - prevedere la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice nei confronti della Comunità per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente contratto;
 - prevedere la copertura dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori od omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione di norme, ivi comprese quelle di cui al d.lgs. n. 196/2003, del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 e del d.lgs. n. 81/2008.
 - prevedere l'estensione di garanzia alle malattie professionali, tabellari e non tabellari.
 - deve valere anche per la responsabilità civile che possa derivare da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali il Soggetto prestatore debba rispondere, compresi eventuali volontari.
4. In alternativa alla stipulazione della polizza in parola, il Soggetto prestatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già attivata, avente le medesime caratteristiche sopra indicate ed esclusivamente adeguata e dedicata al presente servizio in oggetto. In tal caso il Soggetto prestatore dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dalla presente convenzione.
5. Nel caso la polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non possono essere in alcun modo opposte alla Comunità o al terzo danneggiato e devono rimanere esclusivamente a carico del soggetto prestatore. Parimenti, la Comunità sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal soggetto prestatore.
6. I massimali previsti nella polizza assicurativa non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dal soggetto prestatore nei confronti della Comunità e dei terzi. Pertanto ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per eventuali infortuni o danni ricadrà esclusivamente sul soggetto prestatore, restando la Comunità sollevata da responsabilità al riguardo.
7. Il soggetto prestatore deve immediatamente segnalare per iscritto alla Comunità tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità di terzi che si siano verificate durante lo svolgimento delle attività, nonché qualsiasi tipo di infortunio verificatosi.
8. **Copia della polizza e della relativa quietanza di versamento dovrà essere depositata presso la Comunità prima dell'avvio del servizio.** La mancata trasmissione della copia della polizza e della

quietanza prima dell'avvio del servizio comporta l'impossibilità di procedere all'avvio dello stesso. In tal caso, la Comunità, previa diffida, può disporre la risoluzione della convenzione per grave inadempimento a norma della presente convenzione, e fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

9. Nel caso in cui la polizza venga sottoscritta per periodi inferiori alla durata della convenzione, il soggetto prestatore è tenuto ad inviare, entro 10 giorni dal pagamento, la quietanza di versamento del premio assicurativo. In caso di ritardo superiore ai 20 giorni da tale termine, la Comunità si riserva di procedere, previa diffida, alla risoluzione della convenzione.

ART. 35 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La risoluzione della convenzione e la conseguente cancellazione dagli elenchi possono avvenire nelle seguenti circostanze:
 - a) la decadenza dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento;
 - b) il venire meno dei requisiti generali o specifici;
 - c) gravi e reiterate irregolarità nella conduzione ed organizzazione complessiva del servizio che possano arrecare danni agli utenti o anche indirettamente grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Comunità (es. reiterati ritardi nell'attivazione del servizio di assistenza individualizzata da erogare in via ordinaria o in via d'urgenza rispetto ai termini previsti, mancata/difforme effettuazione del servizio di assistenza individualizzata rispetto a quanto previsto dal PAI, mancata produzione di documentazione e comunicazioni entro i termini stabiliti dalla Comunità, non previamente concordate, comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia, imprudenza e/o negligenza o comportamenti gravemente irrispettosi nei confronti degli utenti, verificati dalla Comunità, carenze di gestione/coordinamento che si traducano tra l'altro in un disservizio arrecato all'utenza, mancato rispetto di ogni altro obbligo previsto dalla legge o dalla presente convenzione)
 - d) ingiustificata e ripetuta sospensione del servizio;
 - e) violazione dell'obbligo di permettere alla Comunità di vigilare sul corretto svolgimento del servizio;
 - f) violazione della normativa igienico-sanitaria e di tutela della salute degli utenti;
 - g) grave e reiterata inosservanza di norme in materia di personale dipendente, mancata applicazione di C.C.N.L. e contratti integrativi locali;
 - h) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle altre condizioni stabilite;
 - i) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - j) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - k) mancato grave rispetto degli obblighi in materia di tutela della privacy;
 - l) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari così come richiamati nel successivo art. 36;
 - m) mancato rispetto delle disposizioni di cui alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 della Comunità Rotaliana-Königsberg e del Codice di comportamento della Comunità Rotaliana-Königsberg approvato con Decreto del Presidente della Comunità Rotaliana-Königsberg n. 2 dd. 11.01.2023;
 - n) mancata trasmissione della polizza assicurativa quietanzata per tutta la durata della convenzione ai sensi dell'art. 34 della presente convenzione;
 - o) esiti negativi derivanti dal controllo delle dichiarazioni sostitutive contenute nei moduli allegati alla domanda di iscrizione all'elenco aperto (art. 3 dell'Avviso allegato A).
 - p) al verificarsi di quanto previsto nel successivo articolo 40, comma 2 della presente convenzione.
2. La Comunità procederà alla risoluzione della convenzione ed alla conseguente cancellazione dall'elenco di riferimento previa formale contestazione di inadempimento – inviata via PEC - allo scopo di consentire al soggetto prestatore l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 7

giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione: in assenza di controdeduzioni o qualora le stesse fossero respinte dalla Comunità con nota scritta e motivata, la convenzione si ritiene risolta con conseguente cancellazione del/gli elenco/chi istituiti da questa Comunità.

3. Il soggetto prestatore ha facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 90 giorni, per mezzo di formale comunicazione alla Comunità tramite lettera raccomandata a/r o a mezzo PEC.
4. La violazione della disposizione prevista dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 comporta la nullità della presente convenzione ed il divieto per il soggetto prestatore, di “contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
5. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la Comunità non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti del soggetto prestatore.

ART. 36 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Soggetto prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge sopracitata, le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della convenzione e conseguente cancellazione dagli elenchi di riferimento.

ART. 37 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il soggetto prestatore si impegna a segnalare tempestivamente alla Comunità ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od altre utilità, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nei confronti di un proprio dipendente.

ART. 38 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Si dà atto che le disposizioni di cui alla sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 della Comunità Rotaliana-Königsberg e del Codice di comportamento della Comunità Rotaliana-Königsberg approvato con Decreto del Presidente della Comunità Rotaliana-Königsberg n. 2 dd. 11.01.2023, entrambi pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, si applicano anche al soggetto gestore, obbligato al loro rispetto dal momento dell'avvenuta esecutività dello stesso, pena risoluzione della convenzione e cancellazione dall'elenco di riferimento.
2. Il Soggetto prestatore dichiara di avere preso completa e piena conoscenza dei documenti sopra menzionati e si impegna a trasmetterne copia ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
3. Il Soggetto prestatore, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Comunità che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Comunità nei confronti del medesimo Soggetto prestatore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

ART. 39 – ACCORDO DI CONTITOLARITÀ NEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Il soggetto prestatore e la Comunità, ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia

di protezione dei dati personali), determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento dati personali che risulta necessario trattare per dare esecuzione alle attività cui alla presente Convenzione.

2. Il soggetto prestatore e la Comunità sono quindi individuati, a seguito della sottoscrizione della Convenzione, come contitolari del trattamento. Le responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR sono definite con separato atto di contitolarità (All. A2).

Art. 40 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E REVISIONE DELLA CONVENZIONE

1. Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nella presente convenzione si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore e ai provvedimenti citati in premessa e nell'art. 32, che qui si intendono tutti richiamati.
2. Nel caso in cui intervengano modifiche alla L.P. 13/2007, al Regolamento di esecuzione, al Catalogo, ai criteri per la determinazione delle tariffe e di ogni altra norma o provvedimento che incida sui contenuti della presente convenzione, anche alla luce della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1838 di data 15/11/2024, la stessa si deve ritenere automaticamente modificata, integrata o eventualmente risolta.
3. In tali casi, la Comunità informa il soggetto prestatore dell'adozione dei provvedimenti di cui sopra.
4. Il soggetto prestatore ha facoltà, entro 90 giorni dalla suddetta informazione, di recedere dalla convenzione per mezzo di formale comunicazione alla Comunità.
5. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

ART. 41 – LICENZIAMENTI COLLETTIVI

1. Come previsto dalle linee guida provinciali sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio assistenziali nella provincia di Trento, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 548 di data 17 aprile 2025, nel caso in cui, per un qualsiasi motivo, il soggetto prestatore apra una procedura per licenziamenti collettivi, interrompa l'attività, ad esempio perché cancellato da un elenco o nel caso in cui non possa esservi inserito (ad es. nella procedura di formazione di un nuovo elenco sostitutivo del precedente), sia per la tutela dei lavoratori sia per garantire, ove possibile e necessario, la continuità assistenziale, si applicano le procedure previste in caso di cambio di gestione di appalto di servizi e disciplinate dall'articolo 32, comma 2 della l.p. 2/2016 dalla normativa provinciale sui contratti pubblici, applicata per analogia e in quanto compatibile.
2. In particolare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'interruzione dell'attività, della cancellazione o del mancato inserimento nell'elenco, la Comunità convoca i soggetti iscritti al medesimo elenco e le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per effettuare un esame congiunto dei possibili effetti occupazionali e valutare la possibilità di avviare un percorso finalizzato alla promozione della stabilità occupazionale e del livello retributivo complessivo del personale fino ad allora impiegato nel soggetto che interrompe l'attività, che viene cancellato o che non viene inserito nell'elenco e attualmente disoccupato o a rischio di disoccupazione.
3. L'esito del confronto viene registrato in un verbale.

Art. 42 - FORO COMPETENTE

1. Il Foro di Trento è competente per tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza della presente convenzione. Qualunque contestazione o vertenza insorga tra le parti relativamente all'interpretazione ed esecuzione della convenzione, la stessa viene devoluta all'Autorità giudiziaria competente.

ART. 43 – SPESE CONTRATTUALI

1. La presente convenzione è in forma di scrittura privata.
2. La presente Convenzione non ha un suo autonomo contenuto patrimoniale ed è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del soggetto prestatore.

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm. La data dell'atto corrisponde alla data dell'ultima sottoscrizione.